

CASSAZIONE - SEZIONE ILL. - SEZIONE ILL. - SEZIONE ILL.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 5724/2010

2012 15269

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 14/06/2012
- Dott. VITTORIO NOBILE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5724-2010 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. [Empty box], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2012

2086

- ricorrente -

contro

[Empty box] B [Empty box] E [Empty box], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio

dell'avvocato RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4317/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/09/2009 R.G.N. 5589/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO;

udito l'Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

V. Nobile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13-4-2007 adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, esponendo:

che con precedente ricorso del 9-9-99 aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dalla Telecom Italia s.p.a. in data 10-1-98 per assenze ingiustificate con recidiva;

che con sentenza n. 12367/99 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo legittimo il licenziamento;

che con sentenza n. 1050/2001 la Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, perché comunicato oltre il termine stabilito dalla contrattazione collettiva;

che con sentenza n. 17231/2004 la Corte di Cassazione cassava la pronuncia della Corte napoletana e rinviava il giudizio alla Corte d'Appello di Salerno;

che con sentenza n. 922/2006 il giudice del rinvio accoglieva l'appello e dichiarava l'illegittimità del licenziamento con le pronunce consequenziali;

che con lettera del 19-10-2006 la Telecom Italia s.p.a. gli aveva comunicato la reintegra nella retribuzione in esecuzione della sentenza della Corte di Salerno, riservandosi in merito alla reintegra nella prestazione all'esito delle visite medico legali di accertamento di idoneità al lavoro ed alle mansioni, invitandolo a presentarsi per il 7-11-2006 presso il Servizio di Medicina legale indicato, dove, poi, era stato ancora convocato per le ulteriori visite mediche del 15-11 e del 21-11-2006;

V. White

che con raccomandata del 4-12-2006, ricevuta il 7-12-2006, la società gli aveva comunicato che in base al referto del 24-11-2006 del detto Servizio di Medicina Legale, era risultata la sua inidoneità a riprendere l'attività lavorativa, per cui il rapporto di lavoro, già ripristinato, era da intendere risolto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione;

che egli aveva impugnato tale licenziamento, in quanto nullo e illegittimo, ed aveva messo a disposizione della società le sue energie lavorative con raccomandate del 21-12-2006 e del 24-1-2007 nonché con telegramma del 27-12-2006;

che con nota del 22-1-2007 la società gli aveva inviato la documentazione sanitaria trasmessale dall'Istituto di Medicina Legale con il relativo parere, da cui emergeva un giudizio di non idoneità al lavoro, sulla base della stessa patologia per la quale egli era stato assunto come invalido ex l. 482/1968;

che in effetti egli era stato sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 300/70, e non secondo quanto previsto per gli invalidi (art. 10 comma 3 e 20 legge n. 482/1968, art. 1 comma 4 e art. 10 comma 3 l. 68/99, art. 4 l. n. 104/92).

Tanto esposto il chiese la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con effetto dal 7-12-2006, con le pronunce consequenziali.

La Telecom Italia si costituiva contestando con vari argomenti la fondatezza della domanda.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza del 2-4-2008, accoglieva la domanda.



La Telecom proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma.

Il B si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata l'8-9-2009, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale, affermava la specialità della disciplina di cui alla legge n. 68/99 da applicare al caso concreto e la conseguente necessità dello svolgimento degli accertamenti inerenti il lavoratore disabile da parte della speciale commissione da essa prevista in maniera categorica.

Per la cassazione di tale sentenza la Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il B ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 10 della legge n. 68/1999 e 5 della legge n. 300/1970, sostiene che la prima norma "prende in considerazione il caso di un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del disabile, che, dapprima transitorio divenga poi definitivo", mentre il caso in questione è del tutto diverso, in quanto il datore di lavoro "richiede che nei confronti di un lavoratore, pur provvisto di una sua abilità al lavoro, a motivo della lunga assenza, venga accertata la perdurante sussistenza di una capacità lavorativa", situazione questa "equiparabile a quella in cui venga accertata *ab initio* la sussistenza della capacità lavorativa del soggetto".

La ricorrente aggiunge, poi, che "la tesi accolta dalla Corte di merito, secondo la quale i controlli sulla idoneità fisica del lavoratore e dunque sulla

V. White

sua residua capacità di lavoro sarebbero incardinati in via esclusiva in capo alla Commissione, si scontra con la lettera dello stesso art. 10 della l. n. 68/1999 e con il fatto che quest'ultima legge non ha affatto abrogato il terzo comma dell'art. 5 della l. n. 300/1970".

Il motivo è infondato.

L'art. 10, comma 3, della legge n. 68 del 1999 prescrive che "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del



rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.”

Tale norma, ha sostituito la precedente norma speciale (art. 10 della legge n. 482 del 1968 in rel. all'art. 20 della stessa legge), con riferimento alla quale questa Corte (v. Cass. 17-7-2002 n. 10347) ha affermato il principio secondo cui, “il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 482 del 1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica”.

Tale principio di specialità va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalità ivi previste (competenza speciale della commissione di cui alla legge n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione “sentito anche” l'organismo di cui all'art. 6, c. 3, del d.lgs. n. 469/1997; verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; possibilità di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinscrivere il disabile all'interno dell'azienda”).

V. Nobile

D'altra parte la tesi della ricorrente risulta infondata e contraddittoria.

La asserita equiparazione dell'ipotesi in esame all'accertamento iniziale è infatti contraddetta dallo stesso assunto della dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione che presuppone di per sé un aggravamento delle condizioni del disabile.

La verifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro).

Peraltro la speciale competenza delle commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, nella materia è sancita dall'art. 1 comma 4 della stessa legge n. 68/1999, sia per l'accertamento delle "condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili" sia per le "visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante" (v. anche D.P.C.M. 13-1-2000).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del con attribuzione in favore dell'avv. Gerardo Russillo per dichiarazione di anticipo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al le spese liquidate in euro 50,00 per esborsi e euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Gerardo Russillo.

Roma 14 giugno 2012

V. White

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

V. White

IL PRESIDENTE

A. Caruso

IL CANCELLIERE

Giuseppe Ricci

Depositato in Cancelleria
oggi, 12 SET. 2012



IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

Giuseppe Ricci

CASSAZIONE.net